

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 71

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1994

Adeguamento di talune norme della Costituzione
al principio di uguaglianza tra i sessi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, già proposto nelle passate legislature, viene ora presentato, con l'augurio che possa essere presto esaminato.

Nell'articolo 3 della nostra Costituzione è scritto: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso...».

Tuttavia in altri articoli vengono giustificate disuguaglianze in relazione al sesso.

Nel momento in cui - per la prima volta nella storia della Repubblica italiana - si è posto il problema di un adeguamento della Carta costituzionale per renderla più rispondente alle effettive esigenze del Paese, è doveroso fare in modo che la nostra legge fondamentale aderisca meglio anche alle esigenze del cittadino «donna».

Rispetto alla precedente normativa fascista e prefascista, risalendo indietro nei millenni, la Costituzione ha rappresentato una svolta straordinaria, conferendo alle donne gli stessi diritti degli uomini e pari dignità sociale. I principi di parità e di uguaglianza solennemente affermati sono stati tenuti in buon conto dal legislatore il quale ha, sia pur lentamente, introdotto nell'ordinamento una normativa non solo aderente a tali principi, ma affermativa e garante di essi, e dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni che prevedevano per le donne un trattamento diverso da quello dell'uomo.

Tuttavia oggi la nostra evoluzione sociale e culturale, oltre che giuridica, ci induce a ritenere ancora non perfetta la tutela costituzionale.

Vi è una prima osservazione da fare che può apparire di poca importanza, attenendo a un dato più formale che sostanziale, e

tuttavia va ritenuta significativa proprio per salvaguardare la pari dignità sociale della donna, ben conoscendo quanto l'uso delle parole spesso incida sui concetti e sugli accadimenti.

Sappiamo bene che nel linguaggio corrente il sostantivo «uomo» al singolare e al plurale è spesso stato usato nel senso di comprendervi anche le donne, ma riteniamo che sia retaggio di un passato discriminatorio non più accettabile oggi. A nessuno verrebbe in mente di sostenere che nel termine «donne» sono da ricomprendere anche gli uomini.

Quando si vuole indicare uomini e donne insieme, bisogna usare il termine «persone» oppure «uomini e donne». In questo senso dovrebbe essere ritoccato l'articolo 2 che oggi riconosce e garantisce «i diritti inviolabili dell'uomo».

Con l'articolo 1 del disegno di legge, si intende sostituire, nell'articolo 2 della Costituzione, l'espressione «diritti inviolabili dell'uomo» con «diritti inviolabili della persona».

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, inoltre, accogliendo i suggerimenti avanzati dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha formulato, nella sua relazione conclusiva (presentata il 29 gennaio 1985 - *Doc. XVI-bis* n. 3 della IX legislatura), proposte di modifica degli articoli 29, 36 e 37 della Costituzione.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si propone pertanto, di sostituire nell'articolo 29, secondo comma, della Costituzione, l'espressione «con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» con l'espressione «nella garanzia dell'unità familiare».

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, anche se nella produzione legislativa successiva alla Carta costituzionale e nell'interpretazione della Corte costituzionale si è fatto raro riferimento ai limiti e si è invece data una estesa applicazione al principio di uguaglianza, in armonia con l'evoluzione sociale sia in Italia sia all'estero, tuttavia eccezioni legislative all'uguaglianza, rese legittime dalla riserva anzidetta, ancora persistono.

Oggi si ritiene, e giustamente, che l'unità familiare sia più raggiungibile in una società di uguali piuttosto che in un assetto in cui ad uno dei coniugi venga conferito maggior potere rispetto all'altro.

Con l'articolo 3 si intende sostituire nell'articolo 36 della Costituzione l'espressione «Il lavoratore» con l'espressione «Ogni lavoratore, uomo o donna».

L'articolo 37 primo comma, della Costituzione, ha attribuito alla «donna lavoratrice» gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al «lavoratore». Questa disposizione, solo apparentemente garantista, ha consentito di applicare numerose e gravi differenze di trattamento

contro le donne, sul presupposto che il loro lavoro non fosse uguale a quello dell'uomo. La discriminazione si è così inserita nelle sottili vie della prassi e dell'interpretazione giurisprudenziale, quando non è stata espressamente sancita dal legislatore.

Infine l'articolo 37 della Costituzione, laddove prevede che «le condizioni di lavoro» (della donna) «devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione», perpetua la divisione dei ruoli fra i sessi nell'ambito familiare e in relazione alla prole.

Con l'articolo 4 del presente disegno di legge, s'intende pertanto sopprimere l'espressione «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», e quindi così modificare il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione: «Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna e all'uomo l'adempimento delle loro funzioni nella famiglia e assicurare alla madre, al padre e al bambino una speciale adeguata protezione».

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singola, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nella garanzia dell'unità familiare».

Art. 3.

1. L'articolo 36 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - Ogni lavoratore, uomo o donna, ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Ogni lavoratore, uomo o donna, ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna e all'uomo l'adempimento delle loro funzioni nella famiglia e assicurare alla madre, al padre e al bambino una speciale, adeguata protezione».

